

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Atti Arcivescovili

**Comunicazione della Lettera Enciclica sulla Regalità di
N. S. Gesù Cristo. - Estensione del Giubileo a tutto
il mondo nel 1926. - Norme speciali per l'acquisto
del Giubileo nella nostra Archidiocesi.**

Venerabili e carissimi Fratelli in G. C.,

Due importantissimi documenti Pontifici, come vi avevo promesso, devo comunicarvi in capo a quest'anno, che per tutto il mondo cattolico dovrà essere *santo* non meno dell'anno testè decorso: e cioè la *Lettera Enciclica* del Sommo Pontefice Pio XI sulla Regalità di N. S. Gesù Cristo, e la *Costituzione Apostolica* per l'estensione del giubileo a tutto il mondo cattolico.

Quanto all'Enciclica sulla Regalità di N. S. Gesù Cristo io non mi trattengo a farvi considerare i nobilissimi concetti in essa esposti. Potrete da voi stessi ben leggere e meditare l'augusto documento e illustrarne poi opportunamente le ragioni al vostro popolo nella prescritta preparazione da farsi alla festa della sovranità di N. S. Gesù Cristo, fissata ormai definitivamente all'ultima domenica di ottobre. Preghiamo anche noi Gesù Cristo nostro Re a concedere per questa festiva celebrazione quegli abbondanti frutti di fede, di carità, di pace, di vita cristiana, che il Papa se ne ripromette.

Per la nuova solennità la S. C. dei Riti con suo decreto 12 dicembre 1925 approvava anche l'Ufficio e la Messa propria, elevando la festa alla dignità di *primaria*, con rito *doppio di prima classe*. S'intende che la nuova ufficiatura avrà già corso nell'ultima domenica di ottobre del corrente anno: per cui sarà necessario provvedersene a tempo.

Speciale importanza ha la Costituzione Apostolica per l'estensione del giubileo a tutto il mondo. Il S. Padre Pio XI ha voluto in ciò essere assai più largo de' suoi Antecessori, prolungando l'Anno Santo nel mondo per tutto il 1926 invece d'un solo semestre. Egli desidera vivamente che il popolo cri-

stiano partecipi nel maggior numero dell'indulgenza giubilare, e vuole pertanto che sia preparato per mezzo di conveniente predicazione.

Io vi presento, VV. FF., questo appello del Sommo Pontefice, affinché voi, sempre docili in tutto all'augusta volontà del Papa, diate opera nel miglior modo a questa necessaria preparazione.

E poichè questa non potrà farsi troppo fruttuosamente nella stagione estiva, quando urgono i lavori dei campi, raccomando che fin d'ora sia essa opportunamente disposta in ciascuna parrocchia, da farsi o subito sullo scorcio di questa stagione invernale fino a Pasqua, oppure negli ultimi mesi del 1926.

Venendo poi alle *visite* prescritte come condizione per l'acquisto del giubileo, mentre vi richiamo a quanto stabilisce il Pontefice circa il numero e il tempo delle visite, in omaggio alla volontà Pontificia determino che per *la città di Torino*, oltre la Chiesa Metropolitana e la propria Chiesa parrocchiale, siano da visitarsi nella debita forma le chiese della Consolata e dei SS. Martiri. I parrocchiani della Metropolitana, per il computo delle quattro chiese, includeranno la chiesa del Corpus Domini. Per le *parrocchie fuori della città di Torino*, concedo ai RR. Sigg. Vicarii Foranei e Parroci per i loro sudditi ed ai confessori per i loro penitenti l'opportuna facoltà di designare, oltre la chiesa parrocchiale del luogo, quelle altre possibili per compiervi le visite, sì e come è prescritto nella Costituzione.

Avverto che non vi sono speciali preghiere prescritte nel compiere le visite giubilari, e, come è noto, può bastare la recita di cinque *Pater*, *Ave* e *Gloria* per ogni visita, sempre, s'intende, secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.

Raccomando di por mente alle varie classi di *impediti* dal compiere tutte le visite, nel documento pontificio chiaramente enumerati, per gli speciali privilegi ai quali hanno diritto. Per questi *impediti* concedo ai RR. Signori Vicarii Foranei e Parroci nei limiti del loro territorio, ai Prelati regolari per i loro sudditi, ai confessori approvati per i loro penitenti, tutte le necessarie facoltà di ridurre, dispensare e commutare in conformità delle facilitazioni concesse dall'Augusto Pontefice nella sua Costituzione.

La stessa facoltà di diminuire il numero delle visite intendo senz'altro estesa alle stesse persone per le comunità religiose, confraternite, pie unioni, società per l'azione cattolica e per gli alunni dei collegi, come è disposto nella Costituzione Pontificia.

Mi permetto richiamare l'attenzione su quanto il Papa intende sia concesso ai fedeli che compiono le sacre visite sotto la guida del Parroco, come pure per quando non possa farsi il sacro corteo per le pubbliche vie. A questo proposito, per i casi in cui si tenga la sacra Missione o almeno un triduo di predicazione per il Giubileo, concedo che possa bastare una sola visita fatta in forma di solenne processione a tutte le chiese designate, avvertendo però, come dispone il Pontefice, che, ove vi sia una chiesa sola, basti visitare questa, facendo però due visite, una prima di uscire e un'altra rientrando processionalmente in chiesa.

Per quanto riguarda le straordinarie *facoltà dei confessori per la confessione del Giubileo*, tutto è già determinato dal Sommo Pontefice, senza che all'Ordinario competa di conferire speciali delegazioni; perciò io vi rimando ad uno studio ponderato della stessa Costituzione Pontificia.

La larghezza dell'augusto Pontefice nel concederci il giubileo per tutto quest'anno e con tante facilitazioni trovi un'eco di fruttuosa corrispondenza nel vostro zelo, VV. FF., e nel cuore di tutti i carissimi Diocesani. E mentre auguro che per tutti sia un anno veramente *santo*, vi benedico di gran cuore pregandovi le migliori grazie dal Cielo.

Torino, 15 Gennaio 1926.

Vostro aff.mo in G. C.:

† GIUSEPPE Arcivescovo.



La risposta del S. Padre per gli auguri natalizi

SEGRETERIA DI STATO
DI
SUA SANTITÀ

Dal Vaticano, 10 Gennaio 1926.

Ill.mo e Rev.mo Signore,

L'affettuoso omaggio di auguri che la S. V. Ill.ma e Rev.ma, in nome dell'intera sua Diocesi, si è dato premura di umiliare al Santo Padre, come attestato di rinnovata devozione a questa Sede Apostolica in occasione delle recenti feste natalizie, tornò a Lui sommamente gradito.


Interprete ora del Suo augusto volere Le invio i Suoi sentiti ringraziamenti e il contraccambio dei paterni Suoi voti per il maggior benessere di V. S. come del Clero e dei fedeli che sono affidati alle sue cure: ai quali tutti Sua Santità imparte anche la Benedizione Apostolica in auspicio sicuro delle più elette ed abbondanti grazie divine.

Io poi valendomi dell'incontro mi affermo con sensi di sincera e distinta stima

di V. S. Ill.ma e Rev.ma Servitore-
P. C. Gasparri

S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Gamba
Arcivescovo di

Torino



Atti della Curia Arcivescovile

NOMINE PONTIFICIE

Diverio Mons. Can. Giuseppe, Prelato Domestico di S. S.

Assom Mons. Giuseppe, già Cameriere Segreto di S. S., ora promosso Prelato Domestico.

NOMINE ARCIVESCOVILI

Casalis Sac. Ernesto, Canonico Onorario della Collegiata SS. Trinità, Torino.

Cantono Teol. Avv. Alessandro, Canonico Onorario SS. Trinità, Torino.

TRASFERIMENTI

Peiretti Teol. Vittorio Nicolao, Vicecurato, da Moretta a Carignano.

Graglia D. Vincenzo, Vicecurato di Volpiano, iscritto al Seminario di Emigrazione in Roma.

Tonello D. Mario, Rettore di S. Filippo in Savigliano, Vicecurato a S. Martino di Rivoli.

Donalisio Teol. Lorenzo, Vicecurato, da S. Martino di Rivoli a Moretta.

Maritano D. Francesco, Cappellano a Mollar dei Franchi (Giaveno), ritiratosi a Cumiana.

NECROLOGIO

Stellardo D. Natale, di Priola-Mondovì, morto il 7 gennaio 1926, d'anni 56.

PIA OPERA DELLA PROPAGAZIONE DELLA FEDE

Direzione di Torino. - Comunicato.

La presidenza del Consiglio Centrale della Pontificia Opera della Propagazione della Fede ci comunica il seguente avviso da parteciparsi a norma dei RR. Parroci e zelatori:

« *La Propagazione della Fede nel Mondo*, Bollettino mensile illustrato, edizione piemontese, in edizione migliorata, e conservando il medesimo titolo, sarà inviato regolarmente ogni fine mese da Roma e nel medesimo quantitativo a tutti coloro che ricevevano l'edizione piemontese stampata a Torino.

« I RR. Parroci che desiderassero portare modifiche ai vecchi indirizzi, sia per numero di copie, come per correggere, sono pregati di farlo subito, rivolgendosi direttamente all'*Ufficio Stampa della Propagazione della Fede*, piazza Mignatelli, 22, Roma (6).

« Col prossimo febbraio sarà inoltre ripresa la pubblicazione trimestrale degli *Annali della Propagazione della Fede*. Coloro che ne desiderassero l'abbonamento (L. 10) sono pregati di prenotarsi subito, essendo l'edizione di una tiratura limitata.

Il Direttore Diocesano

Mons. Can. B. GIUGANINO

Atti della Santa Sede

Lettera Enciclica del S. Padre Pio XI sulla Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo

Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione,

Nella prima Enciclica che, saliti al Pontificato, indirizzammo a tutti i Vescovi dell'Orbe Cattolico — mentre indagavamo le cause precipue di quelle calamità da cui vedevamo oppresso e angustiato il genere umano — ricordiamo d'aver chiaramente espresso non solo che tanta colluvie di mali imperversava nel mondo perchè la maggior parte degli uomini avevano allontanato Gesù Cristo e la sua santa legge dalla pratica della loro vita, dalla famiglia e dalla cosa pubblica, ma anche che mai poteva esservi speranza certa di pace duratura fra i popoli, finchè gli individui e le Nazioni avessero negato e da loro rigettato l'impero di Cristo Salvatore.

Pertanto, come ammonimmo che era necessario ricercare *la pace di Cristo nel Regno di Cristo*, così annunziammo che avremmo fatto a questo fine quanto ci era possibile; *nel regno di Cristo* — diciamo — poichè ci sembrava che non si possa più efficacemente tendere al pripristino e al rafforzamento della pace, che mediante la restaurazione del Regno di Nostro Signore.

Dall'Anno Santo alla Festa di Gesù Cristo Re.

Frattanto il sorgere e il pronto ravvivarsi di un benevolo movimento dei popoli verso Cristo e la sua Chiesa, che sola può recar salute, Ci forniva non dubbia speranza di tempi migliori; movimento, dal quale s'intravedeva che molti i quali avevano disprezzato il Regno di Cristo e s'erano quasi resi esuli dalla Casa del Padre, si preparavano e quasi s'affrettavano a riprendere le vie dell'obbedienza. E tutto quello che accadde e si fece, nel corso di questo Anno Santo, degno certo di perpetua memoria, non accrebbe forse l'onore e la gloria al Divino Fondatore della Chiesa, Nostro Supremo Re e Signore?

Infatti, la Mostra Missionaria Vaticana quanto non colpì la mente e il cuore degli uomini facendo conoscere il diuturno lavoro della Chiesa per la maggiore dilatazione del Regno del suo Sposo nei continenti e nelle più lontane isole dell'Oceano, sia il grande numero di regioni conquistate al cattolicesimo col sudore e col sangue dei fortissimi e invitti Missionari, sia infine col dimostrare quante vaste regioni vi siano ancora da sottomettere al soave e salutare impero del Nostro Re. E quelle moltitudini che, durante questo Anno Giubilare, vennero da ogni parte della terra nella Città Santa, sotto la guida dei loro Vescovi e sacerdoti, che altro avevano in animo, lucrando il Giubileo, se non proclamarsi presso il sepolcro degli Apostoli davanti a Noi, sudditi fedeli di Cristo per il presente e per il futuro?

E questo Regno di Cristo sembrò quasi pervaso di nuova luce allorquando Noi, provata l'eroica virtù di sei Confessori e Vergini li elevammo agli onori degli altari. E qual gioia e qual conforto provammo nell'animo, quando, nello splendore della Basilica Vaticana, promulgato il decreto solenne, una moltitudine sterminata di popolo innalzando il cantico di ringraziamento esclamò: *Tu Rex Glorise, Christe!* Poichè mentre gli uomini e le Nazioni, lontani da Dio, per l'odio vicendevole e per le discordie intestine si avviano alla rovina ed alla morte, la Chiesa di Dio continuando a porgere al genere umano il cibo della vita spirituale, crea e forma generazioni di santi e di sante a Gesù Cristo, il quale non cessa di chiamare alla beatitudine del Regno celeste coloro che ebbe sudditi fedeli e obbedienti nel regno terreno.

Inoltre ricorrendo durante l'Anno Giubilare il XVI secolo dalla celebrazione del Concilio di Nicea, volemmo che l'avvenimento centenario fosse degnamente commemorato, e Noi stessi lo commemorammo nella Basilica Vaticana tanto più volentieri in quanto quel Sacro Sinodo definì e propose come dogma la consustanzialità dell'Unigenito col Padre, e nello stesso tempo, inserendo nel simbolo la formula « *Cuius Regni non erit finis* », proclamò la dignità regale di Cristo.

Avendo dunque quest'Anno Santo concorso non in uno ma in più modi ad illustrare il Regno di Cristo, Ci sembra che faremo cosa quanto mai consentanea al Nostro ufficio apostolico, se, assecondando le preghiere che moltissimi Cardinali, Vescovi e fedeli ci fecero sia isolati che collettivamente, chiuderemo questo stesso Anno coll'introdurre nella sacra liturgia una festa speciale di Gesù Cristo Re.

Questa cosa Ci reca tanta gioia che Ci spinge, Venerabili Fratelli, a farvene parola; e voi, a vostra volta, procurerete di accomodare ciò che Noi diremo intorno al culto di Gesù Cristo Re, all'intelligenza del popolo e di spiegarne il senso in modo che da questa annua solennità ne derivino sempre copiosi frutti.

Come e perchè Gesù Cristo è Re.

Da gran tempo si è usato comunemente chiamare Cristo con l'appellativo di Re per il sommo grado di eccellenza che ha in modo sovraeminente su tutte le cose create. In tal modo, infatti, si dice che Egli regna nelle *menti degli uomini*, non solo per l'altezza del suo pensiero e per la vastità della sua scienza, ma anche perchè Egli è Verità, ed è necessario che gli uomini attingano e ricevano con obbedienza da Lui la verità; similmente *nelle volontà degli uomini*, sia perchè in Lui alla santità della volontà divina risponde la perfetta integrità e sottomissione della volontà umana, sia perchè colle sue ispirazioni influisce sulla libera volontà nostra in modo da infiammarci verso le più nobili cose. Infine Cristo è riconosciuto *Re dei cuori* per quella carità di Cristo che sorpassa ogni comprensione umana e per le attrattive della sua mansuetudine e benignità: nessuno infatti degli uomini fu mai tanto amato e lo sarà in seguito al pari di Gesù Cristo.

Ma per entrare in argomento, tutti devono riconoscere che è necessario rivendicare a Cristo-Uomo nel vero senso della parola il nome e i poteri di Re: infatti soltanto in quanto è Uomo si può dire che abbia ricevuto dal Padre la *potestà*, l'*Onore* e il *Regno*, perchè, come Verbo di Dio, essendo della stessa sostanza del Padre, non può non avere in comune con il Padre ciò che è proprio della divinità, e per conseguenza Egli su tutte le cose create ha il sommo e assolutissimo impero.

La Regalità di Gesù Cristo. nelle profezie dell'A. T.

E non leggiamo infatti spesso nelle Sacre Scritture che Cristo è Re? Egli invero è chiamato il Principe che deve sorgere da Giacobbe e che dal Padre è costituito Re sopra il Monte Santo di Sion, che riceverà le genti in eredità e avrà in possesso i confini della terra.

Il salmo nuziale, col quale sotto l'immagine di un re ricchissimo e potentissimo viene preconizzato il futuro Re d'Israele, ha queste parole: « *Sedes tua, Deus, in saeculum saeculi; virga directionis, virga regni tui* ». E tralasciando molte altre testimonianze consimili, in un altro luogo per lumeggiare più chiaramente i caratteri del Cristo, si preannunzia che il suo Regno sarà senza confini ed arricchito coi doni della giustizia e della pace: « *Orietur in diebus eius iustitia, et abundantia pacis... Et dominabitur a mari usque ad mare: et a flumine usque ad terminos orbis terrarum* » (Ps. 71). A questa testimonianza si aggiungono in modo più ampio gli oracoli dei profeti e anzitutto quello notissimo Isaia: « *Parvulus... natus est nobis, et filius datus est nobis, et factus est principatus super humerum eius; et vocabitur nomen eius Admirabilis, consiliarius, Deus fortis, pater futuri saeculi, princeps pacis. Multiplicabitur eius imperium, et pacis non erit finis: super solium David, et super regnum eius sedebit: ut confirmet illud et corroboret in iudicio et iustitia, amodo et usque in sempiternum* ». (9, 6-7). E gli altri profeti non discordano punto da Isaia: così Geremia quando predice che nascerà dalla stirpe di David il « *Germen iustum* » che qual figlio di David *regnabit rex et sapiens erit: et faciet iudicium in terra;*

(23, 5); così Daniele che preannunzia la costituzione di un regno da parte del Re del Cielo, regno che « *in aeternum non dissipabitur... stabit in aeternum* » (2, 44) e continua: « *aspiciebam in visione noctis et ecce cum nubibus caeli quasi filius hominis veniebat, et usque ad antiquum dierum pervenit, et in conspectu eius obtulerunt eum. Et dedit ei potestatem et honorem et regnum, et omnes populi tribus et linguae ipsi servient; potestas eius, potestas aeterna, quae non auferetur, et regnum eius, quod non corrumpetur* » (7, 13-14).

La Regalità di Gesù Cristo nel N. T.

E gli scrittori dei SS. Evangelii non accettano e riconoscono come avvenuto quanto è predetto da Zaccaria intorno al Re Mansueti il quale: « *ascendens super asinam et super pullum asinae* », era per entrare in Gerusalemme, qual giusto e Salvatore, fra le acclamazioni delle turbe? Del resto questa dottrina intorno a Cristo Re, che abbiamo sommariamente attinta dai libri del Vecchio Testamento, non solo non viene meno nelle pagine del Nuovo, ma anzi vi è confermata in modo splendido e magnifico. E qui, appena accennando all'annuncio dell'Arcangelo da cui la Vergine viene avvisata che doveva partorire un figlio, a cui avrebbe dato Iddio la sede di David, suo padre, e che avrebbe regnato nella Casa di Giacobbe in eterno e che il suo Regno non avrebbe avuto fine, vediamo che Cristo stesso dà testimonianza del suo impero: infatti, sia nel suo ultimo discorso alle turbe, quando parla dei premi e delle pene, riservate in perpetuo ai giusti e ai dannati; sia quando risponde al Preside Romano che pubblicamente chiedevagli se fosse Re, sia quando risorto affidò agli Apostoli l'ufficio di ammaestrare e battezzare tutte le genti, colta l'opportuna occasione, si attribui il nome di Re, e pubblicamente confermò di essere Re e annunziò solennemente che a Lui era stato dato ogni potere in cielo e in terra. Colle quali parole che altro si vuol significare se non la grandezza della podestà e la estensione immensa del suo Regno?

Non può dunque sorprenderci se colui che è detto da Giovanni Principe dei Re della terra, porti, come apparve all'Apostolo nella visione Apocalittica « *in vestimento et in femore suo scriptum: Rex regum et Dominus Dominantium* ». Dacchè l'Eterno Padre costituì Cristo *erede universale*, è necessario che Egli regni finchè riduca, alla fine dei secoli, ai piedi del trono di Dio tutti i suoi nemici.

La Regalità di Gesù Cristo nella dottrina della Chiesa.

Da questa dottrina dei sacri libri venne per conseguenza che la Chiesa, regno di Cristo sulla terra, destinato naturalmente ad estendersi a tutti gli uomini e a tutte le nazioni, salutò e proclamò nel ciclo annuo della liturgia il suo autore e fondatore quale Signore Sovrano e Re dei Re, moltiplicando le forme della sua affettuosa venerazione. Essa usa questi titoli di onore, esprimenti nella bella varietà delle parole lo stesso concetto, come già nell'antica salmodia e negli antichi Sacramentali, così oggi nella pubblica ufficiatura e nell'immolazione dell'Ostia immacolata. In questa laude perenne a Cristo Re facilmente si scorge la bella armonia fra il nostro e il rito orientale, in guisa da render manifesto, anche in questo caso, che: *Legem credendi lex statuit supplicandi*.

Ben a proposito Cirillo Alessandrino, a mostrare il fondamento di questa dignità e di questo potere, avverte che: *Omnium, ut verbo dicam creaturarum dominatum obtinet, non per vim extortum, nec aliunde invecum, sed essentia sua et natura*; cioè il principato di Cristo si fonda su quella unione mirabile che è chiamata Unione Ipostatica.

Dal che segue che Cristo non solo deve essere adorato come Dio dagli angeli e dagli uomini, ma che anche a Lui come Uomo debbono essi esser soggetti ed obbedire: cioè che per il solo fatto dell'Unione Ipostatica, Cristo ebbe potestà su tutte le creature. Eppure che cosa più soave e bella che il pensare che Cristo regna su di noi non solamente per diritto di natura, ma anche per diritto di conquista, in forza della redenzione? Volesse Iddio che gli uomini immemori ricordassero quanto noi siamo costati al nostro Salvatore: *Non corruptibilibus auro vel argento redempti estis: ...sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi et incontaminati* (I, Petri 1, 18-19). Non siamo dunque più nostri, poichè Cristo ci ha ricomprato col più alto prezzo: i nostri stessi corpi sono *membra di Cristo*.

La triplice potestà di Gesù Cristo Re.

Volendo ora esprimere la natura e il valore di questo principato, accenniamo brevemente che esso consta di una *triplice potestà*, la quale se venisse a mancare, già non si avrebbe più il concetto d'un vero e proprio principato. Le testimonianze attinte dalle Sacre Lettere circa l'impero universale del nostro redentore provano più che a sufficienza quanto abbiamo detto: ed è dogma di fede che Gesù Cristo è stato dato agli uomini qual Redentore in cui debbono riporre la loro fiducia, ed allo stesso tempo come *legislatore* a cui debbono obbedire. I Santi Evangelii non soltanto ci narrano che Gesù abbia promulgato delle leggi ma ce lo presentano altresì nell'atto stesso di legiferare; e il Divino Maestro afferma in varie circostanze e con diverse espressioni, che chiunque osserverà i suoi comandamenti, darà prova di amarlo e rimarrà nella sua carità. Lo stesso Gesù davanti ai Giudei che lo accusavano di aver violato il sabato coll'aver ridonato la sanità al paralitico, afferma che a Lui fu dal Padre attribuita la potestà giudiziaria: *Neque enim Pater iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit Filio*. Nel che è compreso anche il diritto di *premiare e punire* gli uomini anche durante la loro vita, perchè ciò non può disgiungersi da una certa forma di giudizio. Inoltre la *potestà esecutiva* deve parimenti attribuire a Gesù Cristo, poichè è necessario che tutti obbediscano al suo comando, e nessuno può sfuggire ad esso e ai castighi da lui stabiliti.

Carattere del Regno di Gesù Cristo.

Che poi questo Regno sia principalmente *spirituale* e attinente alle cose spirituali, ce lo mostrano i passi della Sacra Bibbia sopra riferiti e ce lo conferma Gesù Cristo stesso col suo modo d'agire. In varie occasioni, infatti, quando i Giudei e gli stessi Apostoli credevano per errore che il Messia avrebbe reso la libertà al popolo ed avrebbe ripristinato il Regno d'Israele, egli cercò di togliere loro dal capo questa vana attesa e questa speranza, e così pure quando stava per essere proclamato Re dalla moltitudine che, presa di ammirazione, lo attornia-va, egli declinò questo titolo e questo onore ritirandosi e nascondendosi nella solitudine; finalmente davanti al Preside Romano annunciò che il suo Regno *non è di questo mondo*.

Questo Regno nei Vangeli viene presentato in tal modo, che gli uomini debbano prepararsi ad entrarvi per mezzo della penitenza, e non possano entrarvi se non per la fede e per il Battesimo, il quale sacramento, benchè sia un rito esterno, significa però e produce la rigenerazione interiore. Questo Regno è opposto unicamente al regno di Satana e alla potestà delle tenebre e richiede dai suoi sudditi non solo l'animo distaccato dalle ricchezze e dalle cose terrene, la mitezza dei costumi e la fame e sete di giustizia, ma anche che essi rinneghino se stessi e prendano la loro Croce. Avendo Cristo come *Redentore* costituita con il suo sangue la Chiesa, e come *Sacerdote* offrendo se stesso in perpetuo quale ostia di propiziazione per i peccati degli uomini, chi non vede che la regale dignità di Lui rivesta il carattere spirituale dell'uno e dell'altro ufficio?

D'altra parte gravemente errerebbe chi trogliesse a Cristo-Uomo il potere su tutte le cose temporali, dato che Egli ha ricevuto dal Padre un diritto assoluto su tutte le cose create, in modo che tutto soggiaccia al suo arbitrio. Tuttavia, finchè fu sulla terra si astenne completamente dall'esercitare tale potere e come una volta dispregiò il possesso e la cura delle cose umane, così permise e permise che i possessori debitamente se ne servano. A questo proposito ben si adattano quelle parole: *Non eripit mortalia, qui regna dat caelestia*.

Il Regno di Gesù Cristo abbraccia tutti gli uomini.

Pertanto il dominio del nostro Redentore abbraccia tutti gli uomini; come affermano queste parole del Nostro Predecessore di immortale memoria Leone XIII, che Noi qui facciamo Nostre: « l'impero di Cristo non si estende soltanto sui popoli cattolici, o a coloro che, rigenerati nel fonte battesimale, appartengono, a rigore di diritto, alla Chiesa, sebbene le errate opinioni ne li allontanino o il dissenso li divida dalla carità; ma abbraccia anche quanti sono privi della

fede cristiana, di modo che tutto il genere umano è sotto la potestà di Gesù Cristo».

Nè v'è differenza fra gli individui e il consorzio domestico e civile, poichè gli uomini, uniti in società, non sono meno sotto la potestà di Cristo di quello che lo siano gli uomini singoli. E' lui solo la fonte della salute privata e pubblica: *Et non est in alio aliquo salus, nec aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri*; è lui solo l'autore della prosperità e della vera felicità sia per i singoli cittadini sia per gli Stati: *Non enim aliunde beata civitas, aliunde homo; cum aliud civitas non sit, quam concors hominum multitudo*.

La sovranità di Gesù Cristo nelle famiglie e nelle nazioni.

Non rifiutino, dunque, i Capi delle Nazioni di prestare pubblica testimonianza di riverenza e di obbedienza all'impero di Cristo insieme coi loro popoli, se vogliono, con l'incolumità del loro potere, l'incremento e il progresso della patria. Difatti sono quanto mai adatte e opportune al momento attuale quelle parole che all'inizio del Nostro pontificato Noi scrivemmo circa il venir meno del principio di autorità e del rispetto alla pubblica potestà: « Allontanato, infatti, — così lamentavamo — Gesù Cristo dalle leggi e dalla cosa pubblica, l'autorità appare, senz'altro, come derivata non da Dio ma dagli uomini, di maniera che anche il fondamento della medesima vacilla: tolta la causa prima, non v'è ragione per cui uno debba comandare e l'altro obbedire. Dal che è derivato un generale turbamento della società, la quale non poggiava più sui suoi cardini naturali ».

Se invece gli uomini privatamente e in pubblico avranno riconosciuto la sovrana potestà di Cristo, necessariamente gli auspicati benefici di giusta libertà, di tranquilla disciplina e di pacifica concordia pervaderanno l'intero consorzio umano. La regale dignità di Nostro Signore come rende in qualche modo sacra l'autorità umana dei principi e dei Capi di Stato, così nobilita i doveri dei cittadini e la loro obbedienza. In questo senso l'Apostolo Paolo, inculcando alle spose e ai servi di rispettare Gesù Cristo nel loro rispettivo marito e padrone, ammoniva chiaramente che non dovessero obbedire ad essi come ad uomini, ma in quanto tenevano le veci di Cristo, giacchè sarebbe stato sconveniente che gli uomini redenti da Cristo servissero ad altri uomini: *Pretio empti estis, nolite fieri servi hominum*.

Che se i principi e i magistrati legittimi saranno persuasi che essi comandano non tanto per diritto proprio, quanto per mandato del Re divino, si comprende facilmente che uso santo e sapiente essi faranno della loro autorità, e quale interesse del bene comune e della dignità dei sudditi prenderanno nel fare le leggi e nell'esigerne l'esecuzione. In tal modo, tolta ogni causa di sedizione, fiorirà e si consoliderà l'ordine e la tranquillità; ancorchè, infatti, il cittadino riscontri nei principi e nei Capi di Stato uomini simili a lui o per qualche ragione indegni e vituperevoli, non si sottrarrà tuttavia al loro comando qualora egli riconosca in essi l'immagine e l'autorità di Cristo Dio e Uomo.

Per quello poi che si riferisce alla concordia e alla pace, è manifesto che quanto più vasto è il regno e più largamente abbraccia il genere umano, tanto più gli uomini diventano consapevoli di quel vincolo di fratellanza che li unisce. E questa consapevolezza come allontana e dissipa i frequenti conflitti, così ne adolcisce e ne diminuisce le amarezze.

E se il regno di Cristo come di diritto abbraccia tutti gli uomini, così di fatto veramente li abbracciasse, perchè dovremmo disperare di quella pace che il Re pacifico portò in terra, quel Re — diciamo — che venne « per riconciliare tutte le cose, che non venne per farsi servire, ma per servire gli altri » e che, pur essendo il Signore di tutti, si fece esempio di umiltà, e questa virtù principalmente inculcò insieme colla carità, e disse inoltre: *Iugum meum suave est et onus meum leve*? Oh di quale felicità potremmo godere se gli individui, le famiglie e la società si lasciassero governare da Cristo! « Allora veramente, per usare le parole che il Nostro Predecessore Leone XIII venticinque anni fa rivolgeva a tutti i Vescovi dell'orbe cattolico, si potrebbero risanare tante ferite, allora ogni diritto riacquisterebbe l'antica forza, tornerebbero i beni della pace, cadrebbero dalle mani le spade e le armi, quando tutti volentieri accettassero l'impero di Cristo, gli obbedissero, ed ogni lingua proclamasse che « Nostro Signor Gesù Cristo è nella gloria di Dio Padre ».

La cognizione della regale dignità di Gesù Cristo e la nuova festa.

E perchè più abbondanti siano i desiderati frutti e durino più stabilmente nella società umana, è necessario che venga divulgata la cognizione della regale dignità di Nostro Signore quanto più è possibile. Al quale scopo Ci sembra che verun'altra cosa possa maggiormente giovare quanto l'istituzione di una festa particolare e propria di Cristo Re.

Infatti più che i solenni documenti del Magistero ecclesiastico hanno efficacia nell'informare il popolo nelle cose della Fede e nel sollevarle alle gioie interne della vita le annuali festività dei sacri misteri, giacchè i documenti il più delle volte sono presi in considerazione solo da pochi istruiti; le feste invece commovono e ammaestrano tutti i fedeli; quelli una volta sola parlano; queste invece, per così dire, ogni anno e in perpetuo; quelli soprattutto toccano saltuariamente la mente, queste invece non solo la mente ma anche il cuore, tutto l'uomo insomma. Invero essendo l'uomo composto di anima e di corpo, ha bisogno di essere eccitato dalle esteriori solennità in modo che, attraverso la varietà e la bellezza dei sacri riti, accolga nell'animo i divini insegnamenti e, convertendoli in sostanza e sangue, faccia sì che essi servano al progresso della sua vita spirituale.

D'altra parte si ricava da documenti storici che tali festività, col decorso dei secoli, vennero introdotte una dopo l'altra, secondo che la necessità o l'utilità del popolo cristiano sembrava richiederlo; come quando fu necessario che il popolo venisse difeso dagli errori velenosi degli eretici, o incoraggiato più fortemente e infiammato a celebrare con maggiore pietà qualche mistero della Fede o qualche beneficio della grazia divina.

Così fino dai primi secoli dell'era cristiana, venendo i fedeli acerbamente perseguitati si cominciò con sacri riti a commemorare i Martiri, affinchè — come dice S. Agostino — le solennità dei Martiri fossero d'esortazione al martirio. E gli onori liturgici che in seguito furono tributati ai Confessori, alle Vergini e alle Vedove, servirono meravigliosamente ad eccitare nei fedeli l'amore alle virtù, necessarie anche nei tempi di pace. E specialmente le festività istituite in onore della B. Vergine fecero sì che il popolo cristiano non solo venerasse con maggior pietà la Madre di Dio, sua validissima Protettrice, ma si accendesse altresì di più forte amore verso la Madre celeste che il Redentore gli aveva lasciato quasi per testamento.

Tra i benefici ottenuti dal culto pubblico e liturgico verso la Madre di Dio e i Santi del Cielo non ultimo si deve annoverare questo che la Chiesa, in ogni tempo, poté vittoriosamente respingere la peste delle eresie e degli errori. In sì fatto ordine di cose dobbiamo ammirare i disegni della Divina Provvidenza, la quale, come suole dal male ritrarre il bene, così sopportò che di quando in quando la fede e la pietà delle genti scemassero, o che le false teorie insidiassero la verità cattolica, con questo esito però, che la verità risplendette poi di nuovo splendore, e le genti, destatesi dal letargo, aspirarono a maggior virtù e santità.

Ed invero le festività che furono accolte nel corso dell'anno liturgico, in tempi a noi vicini, ebbero uguale origine e produssero identici frutti. Così, quando era venuta meno la riverenza e il culto verso l'Augusto Sacramento, fu istituita la festa del *Corpus Domini*, e si ordinò che venisse celebrata in guisa tale che le solenni processioni e le preghiere da farsi per tutto l'ottavario richiamassero le genti a venerare pubblicamente il Signore; così la festività del S. Cuore di Gesù fu introdotta quando gli animi degli uomini infiacchiti e avviliti per il freddo rigorismo dei Giansenisti erano del tutto agghiacciati e distolti dall'amore di Dio e dalla speranza della eterna salute.

Danni venuti ai popoli dalla dimenticanza della Sovranità di Gesù Cristo.

Ora se ordiniamo che Cristo Re venga venerato da tutti i cattolici del mondo, con ciò Noi provvederemo alle necessità dei tempi presenti, apportando un rimedio efficacissimo a quella peste che pervade l'umana società. La peste della età nostra è il così detto laicismo, coi suoi errori e i suoi empî incentivi; e voi sapete, o Venerabili Fratelli, che tale empietà non maturò in un solo giorno, ma

da gran tempo covava nelle viscere della società. Invero si cominciò a negare l'impero di Cristo su tutte le genti; si negò alla Chiesa il diritto — che scaturisce dal diritto di Gesù Cristo — di ammaestrare, cioè, le genti, di dar leggi, di governare i popoli per condurli alla eterna felicità. E a poco a poco la religione cristiana fu uguagliata con altre religioni false e indecorosamente abbassata al livello di queste; quindi la si sottomise alla potestà civile e fu lasciata quasi all'arbitrio dei principi e dei magistrati; s'andò più innanzi ancora: vi furono di quelli che pensarono di sostituire alla religione di Cristo, un certo sentimento religioso naturale.

Nè mancarono Stati i quali opinarono di poter fare a meno di Dio e riposero la loro religione nell'irreligione e nel disprezzo di Dio stesso. I pessimi frutti, che questo allontanamento da Cristo da parte degli individui e delle nazioni produsse tanto frequentemente e tanto a lungo, Noi lamentammo nella Enciclica « *Ubi Arcano* » ed oggi ancora torniamo a deplorarli: i semi cioè della discordia sparsi dappertutto; accesi quegli odii e quelle rivalità tra i popoli, che tanto indugio ancora frappongono al ristabilimento della pace; l'intemperanza delle passioni, che così spesso si nascondono sotto le apparenze del pubblico bene e dell'amor patrio; le discordie civili, che ne derivarono, insieme a quel cieco e smoderato egoismo sì largamente diffuso, il quale, tendendo solo al bene privato e al proprio comodo, tutto misura alla stregua di questo; la pace domestica completamente turbata dalla dimenticanza e dalla trascuratezza dei doveri famigliari; l'unione e la stabilità delle famiglie infranta, infine la stessa società scossa e spinta verso la rovina.

Ci sorregge tuttavia la buona speranza che l'annuale festa di Cristo Re, che verrà in seguito celebrata, muova la società, come è nel desiderio di tutti, a far ritorno all'amatissimo nostro Salvatore. Accelerare e affrettare questo ritorno coll'azione e coll'opera loro, sarebbe dovere dei Cattolici, dei quali, invero, molti sembra non abbiano nella civile convivenza quel posto nè quella autorità, che si addice a coloro che portano innanzi a sé la fiaccola della verità. Tale stato di cose va forse attribuito all'apatia o alla timidezza dei buoni, i quali si astengono dalla lotta o resistono fiaccamente; dal che i nemici della Chiesa traggono maggiore temerità ed audacia. Ma quando i fedeli tutti comprendano che debbono militare con coraggio e sempre sotto le insegne di Cristo Re, con ardore apostolico si studieranno di ricondurre a Dio i ribelli e gl'ignoranti, e si sforzeranno di mantenere inviolati i diritti di Dio stesso.

E a condannare e riparare coteste pubbliche defezioni, che il laicismo generò con tanta jattura della Società, non sembra forse che debba grandemente giovare la celebrazione della solennità annuale di Cristo Re presso tutte le genti?

Infatti, quanto più si passa sotto vergognoso silenzio il soavissimo Nome del nostro Redentore, sia nelle adunanze internazionali, sia nei Parlamenti, tanto più altamente è necessario acclamarlo, annunziando da per tutto i diritti della sua regale dignità e potestà.

Preparazione a questa festa fin dagli ultimi anni del secolo scorso.

E chi non vede che fino dagli ultimi anni dello scorso secolo si preparava meravigliosamente la via alla desiderata istituzione di questo giorno festivo? Nessuno, infatti, ignora come, con libri divulgati nelle varie lingue di tutto il mondo, questo culto fu sostenuto e sapientemente difeso; come pure il principato e il regno di Cristo fu ben riconosciuto colla pia pratica di dedicare e consacrare tutte le famiglie al Sacratissimo Cuore di Gesù.

E non soltanto famiglie furono consacrate, ma altresì nazioni e regni; anzi, per volere di Leone XIII, tutto il genere umano, durante l'Anno Santo 1900, fu felicemente consacrato al Divin Cuore. Nè si deve passar sotto silenzio che a confermare solennemente questa regale potestà di Cristo sul consorzio umano meravigliosamente giovarono i numerosissimi Congressi Eucaristici che si sogliono celebrare ai nostri tempi; essi, col convocare i fedeli delle singole diocesi, delle regioni, delle nazioni ed anche di tutto l'orbe cattolico a venerare e adorare Gesù Cristo Re, nascosto sotto i veli eucaristici, tendono, mediante discorsi nelle assemblee e nelle chiese, mediante le pubbliche esposizioni del SS.mo Sacramento, mediante le meravigliose processioni, ad acclamare Cristo Re quale dato dal Cielo.

A buon diritto si direbbe che il popolo cristiano, mosso da ispirazione divina, tratto dal silenzio o dal nascondimento dei sacri templi, e portato per le pubbliche vie a guisa di trionfatore quel medesimo Gesù che, venuto al mondo, gli empì non vollero riconoscere, voglia ristabilirlo ne' suoi diritti regali.

L'Anno Santo e l'istituzione della Festa di Gesù Cristo Re.

E per vero ad attuare il Nostro divisamento sopra accennato, l'Anno Santo, che volge alla fine, Ci porge la più propizia occasione, poichè Dio benedetto, avendo sollevato la mente e il cuore dei fedeli alla considerazione dei beni celesti che *superano ogni gaudio*, o li ristabili in grazia o li confermò nella retta via e li avviò con nuovi incitamenti al conseguimento della perfezione. Perciò sia che Noi consideriamo le numerose suppliche a Noi rivolte, sia che consideriamo gli avvenimenti di questo Anno Santo, troviamo argomento a pensare che finalmente è spuntato il giorno desiderato da tutti, nel quale potremo annunziare che si deve onorare con una festa speciale Cristo quale Re di tutto il genere umano.

In quest'anno infatti, come dicemmo sin da principio, quel Re divino veramente ammirabile nei suoi Santi è *stato magnificato in modo glorioso* colla elevazione di una buona schiera di suoi fedeli agli onori celesti; parimenti in questo anno per mezzo dell'Esposizione Missionaria tutti ammirarono i trionfi procurati a Cristo, conseguiti dagli operai evangelici nell'estendere il Suo regno; finalmente in questo medesimo anno con la centenaria ricorrenza del Concilio Niceno, commemorammo la difesa e definizione del dogma della Consustanzialità del Verbo Incarnato col Padre, sulla quale si fonda l'impero del medesimo Cristo su tutti i popoli.

La Festa di Gesù Cristo Re fissata per l'ultima Domenica di ottobre.

Pertanto, colla Nostra Apostolica Autorità istituiamo la Festa di N. S. Gesù Cristo Re, stabilendo che sia celebrata in tutte le parti della terra l'*ultima domenica precedente la Festa d'Ognissanti*. Similmente ordiniamo che in questo medesimo giorno, ogni anno, si rinnovi la consacrazione di tutto il genere umano al Cuore Santissimo di Gesù, che il Nostro Predecessore di s. m. Pio X aveva comandato di ripetere annualmente.

In quest'anno però, vogliamo che sia rinnovata il giorno 31 di questo mese, nel quale Noi stessi terremo solenne pontificale in onore di Cristo Re e ordineremo che la detta consacrazione si faccia alla Nostra presenza. Ci sembra che Noi non possiamo meglio e più opportunamente chiudere e coronare l'Anno Santo nè rendere più ampia testimonianza della Nostra gratitudine a Cristo, Re immortali dei secoli, e di quella di tutti i cattolici, per i benefici fatti a Noi, alla Chiesa e a tutto l'orbe cattolico durante quest'Anno Santo.

E non fa bisogno, Venerabili Fratelli, che esponiamo a lungo i motivi per cui abbiamo istituito la solennità di Cristo Re distinta dalle altre feste, nelle quali sembrerebbe già adombrata e implicitamente solennizzata questa medesima dignità regale. Basta infatti avvertire che mentre l'oggetto materiale delle attuali feste di Nostro Signore è Cristo medesimo, l'oggetto formale, però, in esse si distingue del tutto dal nome e dalla potestà regale di Cristo.

La ragione, poi, per cui volemmo stabilire questa festa in giorno di domenica è perchè non solo il Clero con la celebrazione della Messa e la recita del divino Ufficio, ma anche il popolo, libero dalle consuete occupazioni, rendesse a Cristo esimia testimonianza della sua obbedienza e della sua devozione. Ci sembrò ancora più d'ogni altra indicata per questa celebrazione l'ultima domenica del mese d'ottobre, nella quale si chiude quasi l'anno liturgico; così infatti avverrà che i misteri della vita di Gesù Cristo, commemorati nel corso dell'anno, terminino e quasi ricevano coronamento da questa solennità di Cristo Re; e prima che si celebri e si esalti la gloria dei Santi, sia celebrata la gloria di Colui, che trionfa in tutti i santi e in tutti gli eletti.

Pertanto questo sia il vostro dovere, o Venerabili Fratelli, *questo il vostro compito di far sì che si premetta alla celebrazione di questa festa annuale, in giorni stabiliti, in ogni parrocchia un corso di predicazione*, in guisa che i fedeli

ammaestrati intorno alla natura, al significato e alla importanza della festa stessa, intraprendano tale un tenore di vita che sia veramente degno di coloro che vogliono essere sudditi affezionati e fedeli del Re divino.

Vantaggi che il Papa si ripromette dal culto verso Gesù Cristo Re.

Giunti al termine di questa Nostra lettera Ci piace, o Venerabili Fratelli, soiegar brevemente quali vantaggi in bene sia della Chiesa e della società civile, sia dei singoli fedeli, Ci ripromettiamo da questo pubblico culto verso Cristo Re.

Col tributare questi onori alla dignità regia di Nostro Signore, si richiamerà necessariamente al pensiero di tutti che la Chiesa, essendo stata stabilita da Cristo come società perfetta, richiede per diritto proprio, a cui non può rinunciare, piena libertà e indipendenza dal potere civile, e che essa, nell'esercizio del suo divino ministero di insegnare, di reggere e di condurre alla felicità eterna tutti coloro che appartengono al Regno di Cristo, non può dipendere dall'altrui arbitrio. Di più la società civile deve concedere simile libertà a quelli ordini e sodalizi religiosi d'ambo i sessi, i quali, essendo di validissimo aiuto alla Chiesa ed ai suoi pastori cooperano validamente all'estensione e all'incremento del Regno di Cristo, sia perchè colla professione dei tre voti combattono la triplice concupiscenza del mondo, sia perchè colla pratica di una vita di maggior perfezione fanno sì che quella santità, che il divino Fondatore volle fosse una delle note della vera Chiesa, risplenda di giorno sempre più innanzi agli occhi di tutti.

La celebrazione di questa festa, che si rinnova ogni anno, servirà anche ad ammonire le nazioni che il dovere di venerare pubblicamente Cristo e di prestargli obbedienza, riguarda non solo i privati, ma anche i magistrati e i governanti: li richiamerà al pensiero del giudizio finale, nel quale Cristo scacciato dalla società o anche solo ignorato e disprezzato, vendicherà acerbamente le tante ingiurie ricevute, richiedendo la sua regale dignità che la società intera si uniforimi ai divini comandamenti e ai principii cristiani, sia nello stabilire le leggi, sia nell'amministrare la giustizia, sia finalmente nell'informare l'animo dei giovani alla sana dottrina e alla santità dei costumi.

Inoltre non è a dire quanta forza e virtù potranno i fedeli attingere dalla meditazione di queste verità allo scopo di modellare il loro animo alla vera regola della vita cristiana.

Poichè se a Cristo Signore è stata data ogni potestà in cielo e in terra: se tutti gli uomini redenti col Sangue suo prezioso sono soggetti per un nuovo titolo alla sua autorità: se, infine, questa potestà abbraccia tutta l'umana natura, chiaramente si comprende, che nessuna delle nostre facoltà si sottrae a tanto impero. E' necessario, dunque, ch'Egli regni nella mente dell'uomo, la quale con perfetta sottomissione deve prestare fermo e costante assenso alle verità rivelate e alla dottrina di Cristo; che regni nella volontà, la quale deve obbedire alle leggi e ai precetti divini; che regni nel cuore, il quale meno apprezzando gli affetti naturali deve amare Dio più d'ogni cosa e a lui solo stare unito; che regni nel corpo e nelle membra, che, come istrumenti, o al dire dell'Apostolo Paolo, come « *arma iustitiae Deo* » devono servire all'interna santità delle anime. Se queste verità saranno proposte alla considerazione dei fedeli, essi più facilmente saranno spinti verso la perfezione.

Faccia il Signore, Venerabili Fratelli, che quanti sono fuori del suo regno bramino ed accolgano il soave giogo di Cristo, e tutti quanti siamo, per sua misericordia, suoi sudditi e figli lo portiamo non a malincuore, ma con piacere, ma con amore, ma santamente; e che dalla nostra vita conformata alle leggi del Regno divino raccogliamo lieti ed abbondanti frutti, e ritenuti da Cristo quali servi buoni e fedeli diveniamo con Lui partecipi nel Regno celeste della sua eterna felicità e gloria. Questo nostro augurio nella ricorrenza del Natale di Nostro Signor Gesù Cristo sia per voi, o Venerabili Fratelli, un attestato del Nostro affetto paterno. Ricevete intanto l'Apostolica Benedizione, che in auspicio dei divini favori impartiamo ben di cuore a Voi, o Venerabili Fratelli, e a tutto il Clero e il popolo vostro.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 11 dicembre dell'Anno Santo 1925, quarto del Nostro Pontificato.

Costituzione Apostolica per l'estensione del Giubileo a tutto il mondo cattolico nell'anno 1926

Ci è caro professare la più sincera riconoscenza alla bontà di Gesù Cristo Nostro Salvatore, il quale in quest'Anno Santo, ieri da Noi chiuso con tutta la rituale solennità della Chiesa Romana, concesse a Noi pressochè infiniti frutti di gioia e ad uno stragrande numero di fedeli profuse la ricchezza della sua grazia e del suo perdono. Infatti a centinaia di migliaia affluirono a quest'Alma Città pellegrini d'ogni classe e dai più lontani paesi: e questi, non solo dai cittadini romani, già peraltro animati dallo stesso desiderio di godere del sacro giubileo, ma da tutto il mondo cattolico e perfino dai più avversi alla Chiesa, furon visti offrire meraviglioso spettacolo della loro fede e pietà, e più intimamente unire, se ancor si poteva, le loro volontà con questa Apostolica Sede e con Noi.

Ora, dall'ottimo e fruttuosissimo esito del passato Giubileo, che dobbiamo attribuire a così abbondanti e fervorose preghiere rivolte a Dio nel corso dell'Anno Santo, Noi ci sentiamo ispirati e mossi secondo l'uso inaugurato e seguito dai nostri Predecessori, ad aprire nel prossimo anno ai fedeli di tutto il mondo lo stesso abbondante tesoro di perdono fino a ieri dischiuso in Roma.

I termini dell'estensione.

E affinchè il maggior numero di fedeli approfitti di questo perdono e indulgenza, i Venerabili Fratelli Nostri nell'Episcopato procurino che in ciascuna località della loro diocesi il popolo sia richiamato a piangere e purificarsi dalle sue colpe ed alla remissione delle annesse penalità colla predicazione della divina parola e con sacre missioni ed esercizi, e sia così debitamente preparato alla straordinaria remissione delle pene per i peccati che gli viene proposta. E per meglio ottenere questo frutto, per la grande penuria di clero secolare e regolare, abbiamo creduto bene scostarci dall'antica legge, per cui il Giubileo fuori di Roma non veniva protratto oltre un semestre. I Vescovi poi, secondo la stessa Nostra intenzione già manifestata nell'indire il Giubileo per Roma, raccomandino ai loro fedeli di pregare per la propagazione del Vangelo, per la pace e la concordia dei popoli, e per una conveniente sistemazione dei diritti della Chiesa Cattolica nei Luoghi Santi di Palestina.

Pertanto, coll'autorità di Dio Onnipotente, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, estendiamo e proroghiamo per tutto il prossimo anno a tutto il mondo cattolico il Giubileo massimo testè celebrato in Roma, sicchè possa lucrarsi dai primi vesperi della prossima festa della Circoncisione del Signore fino a tutto il giorno trentuno del mese di dicembre del prossimo anno 1926.

Le condizioni per il Giubileo nel 1926.

A questo scopo a tutti i fedeli d'ambo i sessi di tutto il mondo, che siano fuori di Roma e del suo suburbio, anche se nell'anno testè decorso già abbiano lucrato il Giubileo, per apostolica Nostra autorità, concediamo che nel prossimo anno 1926, possano ottenere pienissimo perdono e remissione dei peccati per due volte, e cioè la prima volta per espiazione propria o delle anime dei defunti, e una seconda volta soltanto per queste, purchè ben confessati e comunicati — al quale scopo non servirà l'annua confessione e la Comunione Pasquale — visitino devotamente la chiesa principale del luogo e tre altre chiese od oratorii pubblici da designarsi all'uopo, una volta al giorno, per cinque giorni consecutivi o separati, secondo il computo naturale o ecclesiastico a norma dei sacri canoni, e preghino Dio secondo la Nostra intenzione.

Gli stessi Ordinarii locali, sia direttamente o per mezzo dei vicarii foranei, dei parroci o di altri sacerdoti, ai quali avranno delegata questa facoltà da valersene anche, se piacerà, per tutto l'anno, oltre la chiesa cattedrale nella città vescovile e la chiesa principale in tutte le altre località della diocesi, designeranno tre altre chiese tanto nella città quanto fuori di essa da visitarsi da ogni fedele: che se in qualche luogo non si abbiano quattro chiese od oratorii pubblici, gli Ordinarii, a loro prudente giudizio, o direttamente o per mezzo dei loro delegati potranno stabilire che le prescritte quattro visite giornaliere siano fatte in minor numero di chiese, od anche in una, se una soltanto ne esista.

Facilitazioni per speciali classi di persone.

Per provvedere poi a quelle persone che si trovano in speciale condizione di cose e di luoghi, diamo le seguenti disposizioni:

I. — Coloro* che nell'anno quasi sempre navigano o viaggiano, potranno, giunti ad una fermata, ivi lucrare una volta il giubileo, a condizione che, osservate tutte le altre prescrizioni, visitino in un sol giorno cinque volte la principale chiesa del luogo.

II. — Gli Ordinarii locali o direttamente o per mezzo dei vicarii foranei, o dei prelati regolari quanto ai loro sudditi, dei parroci e dei confessori approvati nella diocesi, ai quali abbiano delegato questo potere — da esercitarsi abitualmente anche fuori della Confessione — potranno a chi è *impedito di compiere le prescritte visite* diminuirne e ridurne il numero secondo necessità di cose e di persone; concedere che le visite si possano separare a piacere senza tener conto della unica stessa giornata; e quando le circostanze lo richiederanno, dispensando commutarle in altre opere di religione, di pietà o di carità, appropriate alla condizione di ciascuno, purchè non siano già obbligatorie per altro capo sotto clausola di peccato. — *Impediti* qui vogliamo intendere le monache, le suore, le terziarie regolari, le pie donne o fanciulle e altre persone raccolte in ginecei o conservatorii; similmente gli anacoreti appartenenti a un Ordine monastico o regolare e consacrati più alla vita contemplativa che attiva, come sono i Cisterciensi Riformati della B. V. della Trappa, gli Eremiti Camaldolesi e Certosini; inoltre i prigionieri e carcerati, e i sacerdoti e religiosi che sono rinchiusi per correzione in conventi od altre case. Siano ancora ritenuti *impediti* tutti quelli che sono tratti in casa o negli ospedali per malattia o per malferma salute, e quanti assistono gl'infermi, e generalmente tutti quelli che siano ostacolati da certo impedimento dal compiere le visite stabilite: nella stessa condizione dovranno ritenersi gli operai che abbiamo già descritti nella Cost. *Apostolico muneri* del 30 luglio 1924, e i vecchi che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

III. — Sia pur fatta facoltà agli Ordinarii locali — anche per mezzo dei delegati sopra elencati e allo stesso modo — di diminuire il numero delle visite: a) alle comunità clericali o religiose approvate dall'autorità ecclesiastica; b) alle confraternite, pie unioni, ed anche alle associazioni di laici purchè abbiano per iscopo di promuovere l'azione cattolica; c) agli alunni che vivono nei collegi o li frequentano per istruzione ed educazione ogni giorno o in giorni determinati; d) a tutti i fedeli, che faranno le sacre visite sotto la guida del parroco o di altro sacerdote delegato dal parroco. — Sempre però, per tutti questi che abbiamo nominato, gli Ordinari potranno diminuire il numero delle visite a condizione che essi, processionalmente, anche senza le loro divise, facciano le visite alle chiese.

IV. — Ovunque poi, per qualsiasi causa, non si potrà così procedere per le pubbliche vie, sia fatta facoltà all'Ordinario locale ed ai suoi delegati, come sopra, di diminuire e ridurre il numero delle visite, purchè il sacro corteo si faccia nell'ambito della chiesa o almeno la sacra visita si faccia solennemente e collettivamente da tutti ivi insieme raccolti. L'Ordinario locale ed i suoi delegati non dispensino assolutamente dalla prescritta confessione e dalla Comunione se non chi sia impedito dall'una o dall'altra per grave malattia.

Facoltà straordinarie dei confessori e modo di usarne.

Per quanto riguarda le facoltà da attribuirsi ai confessori approvati, s'intende, a norma di diritto, e da usarsi con profitto nel ricevere la confessione del giubileo, stabiliamo quanto segue:

I. — I confessori conservano in pieno tutte le facoltà di assolvere, dispensare, commutare, in qualunque modo regolarmente ottenute da questa Sede Apostolica o in perpetuo o temporaneamente; anzi potranno validamente e lecitamente usare insieme e cumulativamente, a norma di diritto, sia delle facoltà che già hanno e sia di quelle che stiamo per concedere, e ciò anche più volte per uno stesso penitente. Però qualunque assoluzione, dispensa, commutazione sia stata concessa al penitente che si confessava con sincera intenzione di lucrare il giubileo, se egli poi, cambiata volontà, si asterrà dal compiere le altre opere prescritte, non resterà annullata.

II. — Alle monache ed alle altre donne, per le cui confessioni, secondo il Codice, si richiede speciale approvazione dell'Ordinario, è concesso di fare la sola confessione del giubileo presso qualunque confessore approvato dallo stesso Ordinario locale per penitenti d'ambo i sessi, ma dopo questa confessione, il confessore non avrà più alcuna giurisdizione sulla penitente, tranne quella concessa dal Codice.

III. — Il confessore potrà assolvere tutti quelli, per cui sia stato approvato dall'Ordinario locale o da Noi, nella confessione del giubileo, ma soltanto in foro sacramentale, da qualsiasi censura *a iure vel ab homine*, occulta o pubblica, o dall'Ordinario riservata a sè stesso, o dal diritto riservata alla Santa Sede *simpliciter* o *speciali modo* o all'Ordinario: e parimenti da qualsiasi peccato, di qualunque gravità e riservato all'Ordinario o alla S. Sede; ingiunta però una salutare penitenza e tutto il resto da imporsi per diritto. Non sarà lecito assolvere da alcuna delle censure riservate *specialissimo modo* alla Sede Apostolica, tranne che dal delitto dell'assoluzione del complice da peccato turpe, attentata non più di una o due volte. Il confessore però ordini al penitente: a) di avvisare il complice, se ritornerà per confessarsi, sia della nullità della precedente assoluzione impartitagli sia del dovere assoluto di ripetere queste confessioni presso un altro confessore munito di giurisdizione; b) di astenersi in seguito dall'ascoltare la confessione del complice, benchè già altrimenti assolto dal peccato di complicità, finchè ciò non possa farsi senza pericolo di scandalo e d'infamia, e rimossa qualsiasi occasione di ricaduta. Il confessore, impartita un'assoluzione, soltanto in foro sacramentale, da censura pubblica o inflitta *ab homine*, imponga al penitente di diportarsi quanto al foro interno secondo il can. 2251; si guardi però il confessore di riconciliare con Dio nel foro della coscienza alcuno irretito da pubblica censura, se questi non sia disposto fra sei mesi a soddisfare alla Chiesa ed a riparare lo scandalo e il danno.

IV. — Il confessore, non assolva neppure in foro interno, se non a rigore del can. 2254, quanti o siano incorsi in qualche censura riservata al Romano Pontefice da Pio X nella Cost. *Vacante Sede Apostolica* o abbiano violato il segreto del S. Ufficio o altro consimile; e neppure i prelati del clero secolare muniti di ordinaria giurisdizione in foro esterno ed i superiori maggiori di famiglia religiosa esente, che siano incorsi pubblicamente in censura riservata in special modo al Romano Pontefice.

V. — Gli eretici, specialmente se pubblici dommatizzanti, non si assolvano se non a condizione che abiurino l'eresia almeno davanti allo stesso confessore ed abbiano riparato debitamente lo scandalo. Parimenti gli ascritti notoriamente alla massoneria e simili sette proibite, non si assolvano se non a condizione che, premessa l'abiura davanti al confessore e osservato quanto è da farsi di diritto, recedano dalla setta e per quanto possibile rimuovano lo scandalo.

VI. — A coloro che avranno acquistato beni o diritti ecclesiastici senza licenza non si impartisca l'assoluzione, se non avranno soddisfatto alla Chiesa o almeno promettano sinceramente di soddisfare quanto prima.

VII. — Non si assolve chi ha fatto falsa denuncia di sollecitazione, se non l'avrà prima formalmente ritrattata, o almeno si dimostri seriamente disposto a ritrattarla quanto prima ed a riparare i danni della calunnia.

VIII. — Il confessore, soltanto nella confessione del giubileo, potrà, per giusta e ragionevole causa, dispensando commutare in pie opere tutti e singoli i voti privati, anche riservati alla Sede Apostolica o giurati. Egualmente potrà, per giusta e ragionevole causa, in altre pie opere dispensando commutare il voto di castità perfetta e perpetua, benchè da principio sia stata emesso pubblicamente nella professione religiosa — non mai, per contro, se il penitente sia vincolato dalla legge del celibato nell'Ordine Sacro — ed in seguito, tolti con dispensa gli altri voti della professione, sia rimasto fermo e valido. Non rimetta però nè commuti i voti accettati da terzi, se chi ha interesse non consenta volentieri ed espressamente. Infine non commuti il voto di non peccare ed altri voti penali se non in opere, che, non meno dello stesso voto, mettano freno al peccare.

IX. — Lo stesso confessore nel ricevere la confessione del giubileo potrà dispensare, soltanto in *foro conscientiae*, e unicamente affinchè il penitente possa esercitare senza pericolo d'infamia o di scandalo gli Ordini già ricevuti, da qualsiasi irregolarità proveniente da delitto assolutamente occulto; così ancora da irregolarità per omicidio volontario od aborto, di cui nel can. 985, § 4; però in questo caso dell'omicidio volontario o dell'aborto, imponga al penitente l'onere, sotto pena di reincidenza, di ricorrere entro un mese alla S. Penitenzieria e di eseguirne gli ordini.

X. — Egualmente in *solo foro conscientiae* e *sacramentale* potrà il confessore dispensare: a) da impedimento del tutto occulto di consanguineità in terzo o secondo grado collaterale, anche *attingente il primo*, proveniente da generazione illecita, soltanto per convalidare il matrimonio, imposta però la rinnovazione del consenso a norma di diritto: ma non per contrarre o sanare in radice; b) da occulto impedimento di crimine — *neutro tamen machinante* — sia che si tratti di matrimonio contratto o da contrarre; ingiunta, nel primo caso, la privata rinnovazione del consenso, secondo il can. 1135; imposta, in entrambi, una grave e durevole salutare penitenza.

Vogliamo pertanto che quanto abbiamo stabilito e dichiarato in questa Lettera sia fermo e valido e tale duri, all'effetto di estendere il giubileo a tutto il mondo cattolico, non ostante qualsiasi cosa in contrario. Agli esemplari ed estratti di questa Nostra Lettera, se sottoscritti per mano di pubblico notaio e muniti del sigillo di persona costituita in ecclesiastica dignità, comandiamo sia prestata la stessa fede che si darebbe a questa Lettera, se fosse presentata o mostrata.

A nessuno dunque sia lecito strappare questo documento della Nostra concessione, volontà e dichiarazione, o, con temeraria audacia, contraddirlo. Che se alcuno presumerà attentare questo delitto, sappia che incorrerà lo sdegno di Dio onnipotente e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

Dato a Roma presso S. Pietro il 25 Dicembre, festa del Natale di N. S. Gesù Cristo, anno 1925 quarto del Nostro Pontificato.

O. CARD. CAGIANO

Cancelliere di S. R. E.

A. CARD. FRUHWIRTH

Penitenziere Maggiore



Note giuridico-economiche per il Clero

La riforma della Legislazione Ecclesiastica

I. - Premessa.

La Commissione per la riforma della legislatura ecclesiastica ha presentato al Ministro Guardasigilli la relazione del lavoro compiuto unendovi gli schemi dei disegni di legge relativi ad ogni questione studiata.

Dalla lettera che precede la relazione si possono arguire quali saranno i principali provvedimenti proposti, alcuni di gravità e delicatezza eccezionali.

Dalla situazione giuridica delle chiese alle fabbricerie; dagli ordini religiosi alle confraternite; dagli istituti dell'*exequatur* e del *placet*, al patronato; dalla questione fondamentale del patrimonio ecclesiastico a tutte le particolari disposizioni fiscali che gravano su di esso: è tutto un rinnovamento talvolta radicale, talora più cauto, ma sempre sostanziale ed audace. Il quadro generale della proposta riforma si presenta vastissimo e complesso, ma tuttavia ponderato e sereno. Ne diamo qualche cenno, attendendo di poter conoscere il testo definitivo delle nuove leggi e dei nuovi regolamenti per illustrarli poi a tempo opportuno ad utilità dei nostri lettori.

Ci limitiamo per ora a dare qualche ragguaglio circa le proposte che riguardano il patrimonio ecclesiastico, riservandoci di proseguire l'esame in un prossimo numero.

II. - Il patrimonio ecclesiastico.

1. *Il « Fondo per il Culto »*. — E' stata proposta la costituzione di un ente autonomo per il culto alla dipendenza del Ministero della Giustizia e degli affari di Culto, conservandogli il vecchio titolo di « Fondo per il Culto ».

Esso avrà tre gestioni distinte: a) quella degli economati dei benefici vacanti, che perciò saranno soppressi insieme coi subeconomati; b) la gestione del Fondo per il Culto; c) quella del Fondo speciale di religione e di beneficenza per la città di Roma.

Nel Consiglio di amministrazione di questo nuovo ente saranno ammessi laici ed ecclesiastici.

2. *I benefici vacanti*. — Rendendosi vacante un beneficio minore, la sua amministrazione sarà affidata all'economista spirituale regolarmente investito di tale ufficio, sotto la sorveglianza dell'ordinario diocesano.

Durante la vacanza dei benefici maggiori l'amministrazione è affidata a chi rappresenta la sede vacante.

Gli amministratori temporanei debbono render conto della loro gestione ed il reddito è devoluto a favore del Fondo per il Culto: in tal modo si riaffermerà il diritto di regalia.

Per i capitoli delle cattedrali e delle chiese collegiate vi sarà tra i titolari un diritto di accrescimento per i redditi delle prebende vacanti.

3. *Le imposte sul patrimonio*. — La quota di concorso continuerà ad essere un prelevamento in forma di imposta speciale, di una quota parte proporzionale del reddito dei benefici, fissata con criteri meccanici ed estrinseci, allo scopo di ottenere una più equa perequazione dei redditi dei benefici. La struttura di questa imposta sarà però modificata ed il minimo esente dal pagamento della quota sarà elevata in rapporto all'attuale valore della moneta.

Ma la redazione definitiva delle disposizioni relative alla quota di concorso sarà fatta entro due anni.

In questo periodo di tempo si procederà ad un inventario esatto ed aggiornato della consistenza di ogni beneficio ecclesiastico.

Questo provvedimento che presenta dei lati buoni, può riuscire grave per altre ragioni. Ne parleremo quando saranno conosciute le norme di procedura

per l'esecuzione dell'inventario. E' certo però che esso tende a privare della congrua i benefici sufficientemente provvisti.

Sarà pure conservata la tassa di manomorta perchè l'esenzione da essa costituirebbe per gli enti ecclesiastici un privilegio ingiustificato. Invece sarà abolita la tassa di passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici, perchè finalmente si è compreso che essa costituisce un duplicato, essendo già i benefici ecclesiastici soggetti alla manomorta e perchè gli investiti dei benefici non ereditano il beneficio, ma ricevono a titolo originario e non derivato un assegno alimentare inerente alla loro funzione.

Così pure sarà abolita la tassa straordinaria del 30 per cento. E ciò in considerazione degli ordini religiosi, che, all'atto del loro riconoscimento giuridico, sarebbero colpiti da tale incameramento.

Infine il progetto definisce inapplicabile ai ministri del culto la tassa di esercizio e rivendita.

Questi non sono che cenni molto fugaci; ma sono sufficienti a dimostrare con quale spirito di serenità vengano considerati gli interessi del Clero. E' tutta un'atmosfera nuova che si respira. E' il frutto tardo, ma buono di un'aspirazione che il Clero italiano ha maturato in mezzo a sacrifici e diffidenze. C'è da sperare che la settarietà ignobile colla quale il liberalismo per tanti anni ha trattato il Clero italiano e le sue rivendicazioni abbia a diventare un ricordo: il ricordo di un'angheria subita; e ciò non per alimentare un'avversione, ma per la compiacenza dei diritti finalmente riconosciuti e rispettati e per il conforto della coscienza di tutta una classe di cittadini, che tante benemerenze nel campo morale e sociale ha sempre saputo e sa acquistare per il bene della religione e della patria.

Teol. Arr. Lenci Mario.

Note Bibliografiche

L'Annuario Ecclesiastico dell'Archidiocesi di Torino

Per iniziativa della Società Diocesana della Buona Stampa, dopo vari anni di sospensione è uscito nuovamente alla luce, in formato più grande ed in bella veste tipografica l'*Annuario Ecclesiastico dell'Archidiocesi di Torino*. Esso era grandemente desiderato specialmente dal venerando Clero e nel campo cattolico e viene così a riempire una grave lacuna sentita e lamentata particolarmente in tutti gli uffici ecclesiastici e civili.

Il nuovo *Annuario* è opera paziente e delicata del sac. dott. Giovanni Rainero, che l'ha compilata con precisione meticolosa. Esso è perfettamente aggiornato e contiene i dati riguardanti la Cappella e la Curia Arcivescovile, le Commissioni ed i Comitati Arcivescovili, i Seminari e le Comunità religiose, il Capitolo metropolitano e le Collegiate.

Importantissimo l'elenco delle Parrocchie della città ed archidiocesi, divise vicariati, con segnati per ognuna l'anno di fondazione, il numero degli abitanti e l'elenco completo dei sacerdoti residenti nel territorio.

Il volume contiene ancora tre indici e cioè: 1) Indice alfabetico dei sacerdoti diocesani residenti in Diocesi, con indicazione per ognuno di essi del luogo di residenza; 2) Indice dei sacerdoti torinesi residenti fuori Diocesi; 3) Indice dei sacerdoti non diocesani residenti nella Diocesi di Torino.

L'Annuario si chiude con un'ampia recensione riguardante l'Azione Cattolica coi Consigli Direttivi della Giunta, delle Federazioni e di tutte le Opere Diocesane.

Date queste molteplici e utilissime indicazioni, che porta seco il nuovo *Annuario Ecclesiastico*, nonché il suo modestissimo prezzo, non crediamo necessario raccomandarlo; esso si raccomanda da sé a tutti i RR. Sacerdoti, ma specialmente ai RR. Parroci, agli Istituti Religiosi maschili e femminili, alle Associazioni Cattoliche, ed anche agli stessi uffici pubblici ed a molti del laicato cattolico che hanno o possono avere relazione col Clero e colle istituzioni ecclesiastiche.

Essendone stampato un numero limitato di copie, chi lo desidera ne faccia subito richiesta alla Libreria Cattolica Arcivescovile, corso Oporto, 11 bis - Torino (13) - Prezzo L. 4.

La "Civiltà Cattolica,"

La Rivista *Civiltà Cattolica* di Roma, con un passato glorioso di oltre 76 anni di vita, continua con una freschezza non seconda alle più giovani e fortunate nostre riviste a lavorare assiduamente nella vulgarizzazione della scienza, della letteratura e dell'arte. Essa intende di spingere il pensiero per quelle vie di equilibrio e di equità, che debbono condurre alla più facile comprensione dei problemi della vita sociale, domestica e civile, sempre poggiandosi su quei principii e quelle verità inconcusse della religione che per apostolato essa difende.

La *Civiltà Cattolica* non interessa soltanto i religiosi, ma tutti, trattando argomenti di scienza, storia, e di ogni cultura generale, nei quali anche lettori non credenti possono attingere, con beneficio notevole, un indirizzo per formarsi le proprie opinioni; trovarvi elementi di critica di opere, di fatti, di questioni passate o correnti; ricercarvi vecchie e nuove correnti di idee, coi loro esami e raffronti. E il tutto vi è studiatamente fondato sui principii immortali dell'etica cristiana.

Ora se v'ha stampa che sia necessario diffondere e preferire oggi, è quella che sappia camminare sopra le guide sicure della morale, da cui le nostre generazioni, considerate anche negli aspetti individuali, talvolta disingannate e vinte e proclivi alla ribellione, si staccarono purtroppo, e talora anche senza accorgersene. E' quindi un augurio e un dovere ad un tempo, da qualsiasi sponda ci troviamo, di favorire ciò che concorre al ritorno morale degli individui, ciò che fruttifica la concordia come primo germe di ogni fecondo e pacifico lavoro.

La *Civiltà Cattolica*, a giudizio unanime dei cattolici, che tanto giustamente l'amano, e degli avversari che la rispettano, è fonte di questi centri irradiatori del bene che noi dobbiamo sicuramente e onestamente raccomandare ai nostri lettori, segnalando l'opportunità di preferire questa pubblicazione ad altre per il miglior compenso che essa può dare, specialmente di quelle di pericolosa ispirazione straniera, che sotto colore di scienza e di cultura religiosa combattono la verità cattolica e con essa le più sane tradizioni nazionali.

La veste tecnica e letteraria della rivista quindicinale, che ha avuto ed ha valorosi scrittori e collaboratori, i quali legano indefessamente ed esclusivamente la propria vita ad essa, è irreprensibile, come si mantiene dal tempo della sua antica fondazione. Ed essa è anche una tra le più economiche, non superando il prezzo dell'associazione le L. 45 per anno.

Per abbonamento rivolgersi all'Amministrazione della *Civiltà Cattolica*, via di Ripetta, Roma, oppure alla Libreria Cattolica Arcivescovile, corso Oporto, 11 bis, Torino (13).